

Informativa 10/2018

23 gennaio 2018

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Legge 27.12.2017 n. 205 su S.O. n. 62 alla GU n. 302 del 29.12.2017

La legge di bilancio 205/2017, dal gennaio 2018, ammette la stipulazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche con le **società sportive dilettantistiche a scopo di lucro**.

I compensi derivanti da rapporti di co.co.co. con tali società sportive vanno previdenzialmente assoggettati per la contribuzione “IVS” alla gestione “ex ENPALS” e assumono fiscalmente la natura di **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente** (ex articolo 50 del TUIR).

Limitatamente alla contribuzione IVS, per i primi 5 anni dall’entrata in vigore della legge in esame (quindi per il periodo 2018 – 2022), la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.

I compensi derivanti dalle collaborazioni con associazioni e **società sportive dilettantistiche non a scopo di lucro riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi** (ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

L’altra importante novità relative al settore sportivo dilettantistico riguarda **il limite di esenzione reddituale**. La Legge di Bilancio innalza **da 7.500 a 10.000** euro la soglia entro la quale le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito, purchè si tratti di attività svolta a livello amatoriale e non professionale. L’esenzione infatti non si applica se i compensi sono corrisposti per un’attività che costituisce l’occupazione principale di chi la presta.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.